

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (Abrogato)

[Il cittadino [c.p. [4](#), [242](#)] , che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno [c.p. [7](#), n. 1, [302](#), [311](#), [312](#)].]